RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI, DELLA SCUOLA DI GUERRA, DELL'OFFICINA CARTE-VALORI E DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA IN TORINO E APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON QUEL COMUNE PER LA SISTEMAZIONE PREDETTA

Art. 7 (Convenzione)

Le somme definitive che lo Stato dovra' corrispondere al Comune per le spese di cui all'art. 5, saranno quelle risultanti dalle contabilita' finali dei lavori, rivedute dagli uffici governativi competenti.

Resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza di spesa che venisse incontrata, oltre i limiti massimi stabiliti dall'art. 5, per ogni singolo edificio e per le opere di adattamento della nuova sede della biblioteca, restera' ad esclusivo carico del Comune, a meno che l'eccedenza non provenga da varianti ai progetti gia' concordati col Comune e debitamente approvati ai sensi dell'art. 6, le quali siano ordinate dallo Amministrazioni governative interessate e consentite dal Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 7 settembre 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel Comune per la sistemazione predetta
Estremi	Legge 21 luglio 1907, n. 581
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-sistemazione-degli-uffici-finanziari-della-scuola-di/convenzione-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it